



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 133 Reg. deliberazioni

OGGETTO: impianti di Grigno e Costabrunella. Approvazione proposta contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per la definizione delle pendenze sorte in ordine all'applicazione dell'art. 23 ter della L.P. n. 4/98

Il giorno **cinque** del mese di **agosto 2014** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: impianti di Grigno e Costabrunella. Approvazione proposta contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per la definizione delle pendenze sorte in ordine all'applicazione dell'art. 23 ter della L.P. n. 4/98

Il Sindaco relaziona:

- con nota prot. n. 1260 di data 30 ottobre 2013, inviata ai Comuni rivieraschi relativi all'impianto di cui in oggetto, il Consorzio B.I.M. Brenta ha comunicato che:
 - alcuni Comuni rivieraschi hanno ricevuto la richiesta da parte di concessionari di grande derivazione idroelettrica di restituzione dei sovracanon, di cui all'art. 53 del R.D. 1775/1933, relativi agli impianti di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul loro territorio ed altri hanno anche quindi ricevuto intimazioni di pagamento con prospettazione di cause per il recupero delle somme;
 - da tempo il Consorzio BIM Brenta, con il consenso informale da parte di alcuni Comuni, si è occupato della questione e, acquisiti idonei pareri e sentiti i competenti Uffici provinciali, ha avviato - parallelamente alla cura delle proprie pratiche di richiesta di restituzione dei sovracanon BIM già percepiti a seguito dell'applicazione della garanzia del Deflusso Minimo Vitale, ciò anche con ricorsi alla competente Autorità Giudicante (TRAP di Venezia e TSAP di Roma) - una trattativa con i concessionari che riguarda l'intera partita, sia quella relativa al sovracanone ex art. 1, comma 8, Legge 27.12.1953 n. 959, che il c.d. canone rivierasco ex art. 53 TUAP 1775/1933;
 - anche sulla base di quanto prevede l'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998 n. 4 s.m.i., la trattativa, volta a giungere ad una transazione equa ed economicamente sostenibile per tutte le parti, vede anche l'apporto tecnico della Provincia Autonoma di Trento e si presenta molto complessa ed articolata e coinvolge tutti e 4 i B.I.M. del Trentino concordi peraltro sulla linea da tenere;
 - nell'elaborazione del contratto transattivo, che verrà sottoposto al vaglio del legale di fiducia dei Consorzi B.I.M. Prof. Avv. Cerulli Irelli di Roma, che già assiste il Consorzio nelle cause relative alle richieste di restituzione derivanti dai DMV, potrebbe concretamente essere previsto l'anticipo da parte dei Consorzi BIM delle quote che spetterebbe ai Comuni rivieraschi eventualmente di restituire, salvo la loro ripetizione da parte dei Comuni al Consorzio BIM stesso con modalità rateizzata da definirsi;
- con successiva nota prot. n. 445 di data 28 marzo 2014, inviata sempre a tutti i Comuni rivieraschi relativi all'impianto in oggetto, il Consorzio B.I.M. Brenta:
 - ha provveduto a trasmettere un prospetto riassuntivo riportante, in via presuntiva ancorché abbastanza precisa, gli importi che i Comuni rivieraschi devono restituire ai concessionari, nel corso dell'anno 2014, con la precisazione che tali importi potranno considerarsi definitivi solo ad avvenuta sottoscrizione dei rispettivi contratti di transazione relativamente ai quali sono pervenute allo scrivente da parte della P.A.T. delle bozze che sono state sottoposte all'attenzione del legale di fiducia;
 - ha precisato che, per giungere al perfezionamento dei contratti transattivi, è indispensabile che ciascun Comune provveda, con idoneo atto amministrativo, all'approvazione dello schema del contratto di transazione, con conseguente adozione del relativo impegno di spesa sulla base degli importi del prospetto allegato, nonché alla necessaria delega al Presidente del Consorzio B.I.M. Brenta per la sottoscrizione del relativo contratto;
- con nota prot. n. 779 di data 06 giugno 2014 inviata a tutti i Comuni rivieraschi, il Consorzio B.I.M. Brenta ha inviato copia della proposta del contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per la definizione pendenze sorte in ordine all'applicazione dell'art. 23 ter della L.P. n. 4/98 relativa agli impianti in oggetto, invitando i Comuni all'adozione dei rispettivi atti di competenza;

la Giunta Comunale

udita quindi la relazione del Sindaco che, tra l'altro, richiama integralmente anche i contenuti, comprensivi della parte premessuale della transazione allegata, che compiutamente ripercorre la storia amministrativa e contrattuale dell'impianto idroelettrico di Grigno e dell'impianto idroelettrico di Costabrunella, ricordando in ultimo le vicende processuali, che hanno coinvolto il Consorzio BIM Brenta e i concessionari, relativamente alla definizione dei medesimi aspetti problematici (DMV) per altri impianti, e che si vuole trovino una concorde definizione transattiva extragiudiziale;

considerato quindi che nella medesima sede verrà regolata anche la posizione dei Comuni rivieraschi consorziati, elencati nella transazione, per i quali il Consorzio BIM Brenta di Borgo Valsugana anticiperà le somme dovute, sempre conguagliando, salvo poi ripetizione del dovuto con modalità e tempi che il Consorzio BIM Brenta di Borgo Valsugana concorderà con i singoli Comuni rivieraschi;

ritenuto opportuno quindi definire stragiudizialmente le potenze e le decorrenze per il calcolo dei sovracanonici dovuti in seguito ai rilasci dei DMV, anche per conto dei Comuni Rivieraschi interessati, dando formale delega da parte degli stessi;

ritenuto infatti che le condizioni transattive fossero le migliori possibili e vedono l'applicazione delle stesse anche ai Comuni rivieraschi, fra cui il Comune di ..., senza necessità di ulteriore singola trattativa, partecipando quindi dei vantaggi amministrativi e finanziari ottenuti dal Consorzio BIM ed estesi a fattor comune a tutti i Comuni rivieraschi ricompresi nel Bacino Imbrifero del Consorzio BIM Brenta.

Vista la bozza di transazione ed i conguagli derivanti dalla stessa, calcolati tenendo conto dei pagamenti finora effettuati e degli interessi legali per i DMV a decorrere dal 01.01.2010 al 31.12.2012, come evidenziati nei prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in particolare l'importo pari ad € 4.817,78 da corrispondere, per conto dei Comuni Rivieraschi, al concessionario Hydro Dolomiti Enel S.r.l. da parte del Consorzio BIM Brenta;

rilevato che la percentuale di competenza di questo Comune è il 3,8% sull'impianto del Grigno e del 100% per l'impianto di Costabrunella;

determinata, quindi, in Euro 4.817,78 la quota dell'importo da restituire a carico del Comune;

considerato che il Consorzio BIM Brenta anticiperà le somme anche per il Comune di ... che si impegna a restituire al Consorzio stesso;

attesa la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire la sottoscrizione al più presto al fine di interrompere la decorrenza di termini processuali di altre pendenze che potrebbero rilevarsi svantaggiosi per il Consorzio BIM Brenta di Borgo Valsugana e conseguentemente per i Comuni rivieraschi;

considerato quindi necessario procedere alla sottoscrizione dell'accordo transattivo delegando a tal fine il Presidente del Consorzio B.I.M. Brenta di Borgo Valsugana con autorizzazione a transare e a procedere alla restituzione di quanto dovuto;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare integralmente, per quanto esposto in premessa, la transazione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini della definizione delle reciproche pretese inerenti la regolazione dei conguagli per i sovracanonici dovuti in base alla legge n. 959/1953 e all'art. 53 del R.D. N. 1775/1933 in forza delle disposizioni di cui all'art. 23 ter della L.P. n. 4/1998 riguardante l'impianto idroelettrico del Grigno e l'impianto idroelettrico di Costabrunella;
2. di delegare il Presidente del Consorzio B.I.M. Brenta di Borgo Valsugana a sottoscrivere la transazione di cui al punto 1, con autorizzazione a transare e a procedere alla restituzione delle somme derivanti dal conguaglio tra i sovracanonici e tra i canoni rivieraschi dovuti per effetto dei DMV ex art. 23 ter L.P. n. 4/1998 e quelli da ricevere ex art. 53 R.D. n. 1775/1933, come da allegati prospetti, comprensive delle somme dovute dai Comuni rivieraschi;
3. di quantificare la quota dell'importo da restituire a carico del Comune in Euro 4.817,78;
4. di procedere alla restituzione al Consorzio B.I.M. Brenta dell'importo, anticipato dal medesimo per conto del Comune di cui al precedente punto 3), con modalità e tempi da concordarsi;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per i motivi di cui in premessa;
6. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.817,78 derivante dall'adozione del presente provvedimento, al cap. 1746 del bilancio 2014;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

27 marzo '14 (BIM Brenta –HDE)

in ordine alla definizione delle reciproche pretese inerenti la regolazione dei conguagli per i sovracanonici dovuti in base alla legge n. 959/1953 e all'art. 53 del r.d. n. 1775/1933 in forza delle disposizioni di cui all'art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998 a seguito all'attuazione dei rilasci d'acqua per garantire il deflusso minimo vitale negli alvei dei corsi d'acqua afferenti gli impianti idroelettrici di **Costabrunella I e II e di Grigno**.

Tra

Le Parti,

(1) Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Brenta (nel prosieguo BIM Brenta), con sede in Trento (codice fiscale), rappresentato da:

- _____, nato a il _____, che interviene ed agisce in qualità di Presidente del Consorzio ed allo scopo autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo;

e

(2) Società Hydro dolomiti enel s.r.l. (nel prosieguo HDE), con sede in Trento, viale Trieste n. 43, codice fiscale n. rappresentata da:

- ing. LORENZO CATTANI, nato a Trento il 31 luglio 1955, che interviene ed agisce in qualità di amministratore delegato della predetta società ed allo scopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Premesso che:

relativamente agli impianti di Grigno e di Costabrunella.

1) La concessione idroelettrica di Grigno-Costabrunella, si riferisce alla potenza media nominale di **8.767,20 kW**, producibile nell'impianto di Grigno che utilizza la portata d'acqua prelevabile dal torrente Grigno, dal rio Governana e dal suo affluente Solcena e rivi minori, e alla potenza complessiva media annua pari a **741,45 kW**, producibile nell'impianto di Costabrunella, il quale a sua volta è caratterizzato dalla derivazione Costabrunella I (227,60 kW), che utilizza la portata del rio Quarazza e del lago di Costabrunella, sistemato a serbatoio, e dalla derivazione di Costabrunella II (513,85 kW) che utilizza le acque dell'alto bacino imbrifero del torrente Grigno.

Complessivamente la concessione ha una potenza nominale media annua pari a **9.508,65 kW**. La concessione è regolata dal disciplinare principale 3 luglio 1962 n. 8551 di rep. e quello aggiuntivo n. 37324 di raccolta del 27 febbraio 2008. La titolarità della concessione idroelettrica di Grigno Costabrunella, è stata riconosciuta in capo all'ENEL, in forza della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle società Enel s.p.a. ed Enel produzione s.p.a. ai sensi del d.l. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992 e del d.lgs. n. 79/1999, ed è stata poi titolata a HDE, in forza delle determinazioni 10 marzo 2009, n. 37 del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche (di seguito denominato SUAP) della Provincia Autonoma di Trento, giusto conferimento di ramo d'azienda di Enel produzione s.p.a.. L'annualità del sovracanone sia della derivazione di Costabrunella che di quella di Grigno decorre dal 1 novembre di ciascun anno e vengono regolate in via anticipata.

2) A decorrere dal 23 giugno 2000, Enel produzione s.p.a. ha attuato i rilasci dalle proprie opere di presa dei suddetti impianti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 463/1999, che ha apportato modifiche al d.P.R. n. 235/1977 e al d.P.R. n. 381/1974, nella misura di due l/s per kmq di bacino sotteso;

3) Con nota prot. n. 1523 del 19.03.2007, la Provincia autonoma di Trento ha informato in via preventiva il BIM Brenta circa le potenziali riduzioni della potenza media annua della concessione idroelettrica conseguente ai rilasci attuati a seguito dell'entrata in vigore del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006 (PGUAP), e del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 30.12.2004 (PTA).

4) dal 1 gennaio 2009, sono stati incrementati i rilasci delle opere di presa dei singoli impianti idroelettrici, secondo le modalità stabilite dal SUAP che ha dato corso dalle disposizioni dei succitati strumenti di pianificazione.

5) ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, il dirigente del SUAP, con propria determinazione n. 27 di data 16 marzo 2012, ha fissato, a seguito dell'effettuazione dei rilasci del deflusso minimo vitale (DMV) previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 381/1974, le potenze medie annue della concessione come segue:

rif	potenza kW	Costabrunella			Grigno	tot
		Costabrunella 1	Costabrunella 2	Sub tot		
A	Ante 22.06.2000	227,60	513,85	741,45	8.767,20	9.508,65
B	dal 23.06.2000	227,60	513,85	741,45	8.013,46	8.754,91

	al 8.09.2008					
C	dal 9.09.2008 al 31.12.2008	227,60	513,43	741,03	8.013,46	8.754,49
D	dal 1.01.2009	227,60	410,43	638,03	6.719,21	7.357,24

6) HDE ha versato al BIM Brenta il sovracanone previsto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 23 giugno 2000 al 31 ottobre 2013, l'importo pari a € **2.118.720,25** per la derivazione Grigno, l'importo di € **179.182,08** per la derivazione Costabrunella in ragione della potenza media annua rispettivamente pari a 8.767,20 kW e pari a 741,45. Tuttavia HDE non ha effettuato il pagamento dell'incremento tariffario per il predetto sovracanone di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012. HDE ha versato successivamente i sovracanoni a decorrere dal 1 novembre 2012 in ragione della potenza media annua ridefinita di 6.719,21 kW e di 638,03 kW.

7) HDE ha versato ai Comuni rivieraschi, per la quota di competenza, il sovracanone previsto ai sensi dell'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, nel periodo di competenza dal 23 giugno 2000 al 31 ottobre 2012, l'importo pari a € **534.065,48** per l'impianto di Grigno e l'importo di € **45.166,45** per la derivazione Costabrunella in ragione della potenza media annua rispettivamente di 8.767,20 kW e 741,45 kW. Tuttavia HDE non ha effettuato il pagamento dell'incremento tariffario di competenza per il predetto sovracanone del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012. HDE ha versato successivamente i sovracanoni a decorrere dal 1 novembre 2012 in ragione della potenza media annua ridefinita di **6.719,21 kW** e di **638,03 kW**.

8) HDE ha ritenuto che, a seguito della rideterminazione intercorsa con la predetta determinazione n. 27 del 16 marzo 2012, sia dovuto a suo favore il conguaglio, valutato nel periodo a decorrere dal 23 giugno 2000 fino al 31 ottobre 2012, dei sovracanoni di cui alla legge n. 959 del 1953 e quello per i sovracanoni di cui all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933. In questo senso con nota prot. n. 781607 del 8 giugno 2012 HDE ha chiesto al Bim Brenta la restituzione dell'importo complessivo di € **312.882,58=**, derivante dal conguaglio per la rideterminazione delle potenze nel periodo dal 23.06.2000 al 31.10.2012 per le due derivazioni, già al netto dei conguagli a favore del BIM Brenta a seguito dell'applicazione dell'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31.10.2012. Con ulteriore nota prot. n. 781606 del 8 giugno 2012 HDE ha chiesto ai Comuni di Pieve Tesino, Grigno, Cinte Tesino e Castel Tesino la restituzione dell'importo di € **78.601,16=**, derivante dal conguaglio per sovracanoni rivieraschi in esito alla rideterminazione delle potenze medie nel periodo dal 23.06.2000 al 31.10.2012 per le

due derivazioni, già al netto dei conguagli a favore dei comuni rivieraschi a seguito dell'applicazione dell'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012. Con successiva nota prot. n. 782238 del 10 dicembre 2012, HDE ha informato il BIM Brenta che, a seguito della sua richiesta prot. n. 1659 del 23.11.2012, l'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 per gli impianti di Grigno e Costabrunella è stato considerato nella richiesta di conguaglio formulata con nota prot. n. 781607 del 08.06.2012;

9) Il Bim Brenta ed i Comuni di Pieve Tesino, rivierasco per l'impianto di Costabrunella, ed i Comuni di Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino e Grigno, rivieraschi dell'impianto di Grigno, hanno ritenuto che la ridefinizione del valore della potenza media annua degli impianti stabilita con la predetta determinazione n. 27 del 16 marzo 2012 non producesse effetti sugli importi dei sovracanonici già corrisposti al concessionario per il periodo antecedente alla data di adozione del provvedimento stesso. 10) La Provincia autonoma di Trento, anche ai sensi del comma 5 ter dell'art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998, ha inteso promuovere con i concessionari ed con i Consorzi Bim del territorio trentino accordi finalizzati a chiudere tutte le questioni controverse dipendenti dal rapporto di concessione, relative anche all'applicazione dei rilasci del deflusso minimo vitale, ricercando un'ipotesi transattiva tale da perseguire il miglior interesse pubblico per tutti i soggetti coinvolti evitando l'instaurare di ulteriori ricorsi davanti ai competenti organi giudiziari rispetto a quelli già attivati dai Consorzi Bim.

11) Con nota del 23 ottobre 2012 il BIM Brenta ha espresso alla Provincia autonoma di Trento la propria disponibilità al raggiungimento di un accordo transattivo che prevedesse il riconoscimento ad HDE del conguaglio per i sovracanonici ex legge n. 959/1953 a decorrere dal 8 giugno 2006 (data di entrata in vigore del PGUAP) con dilazione del pagamento fino al 2020, senza il riconoscimento di interessi.

12) Con successiva nota 2013 il BIM Brenta ha inoltre ribadito alla Provincia autonoma di Trento la propria disponibilità al raggiungimento di un accordo transattivo, riconoscendo sul credito maturato gli interessi legali sulla dilazione che HDE vorrà concedere per le concessioni per le quali non sussistono contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria ovvero per i quali non risultassero pendenze con l'amministrazione concedente in ordine al collaudo degli impianti.

13) in ragione delle intenzioni contenute nel predetto schema transattivo, HDE ha provveduto a pagare i sovracanonici di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953 e dell'art. 53 del r.d. n. 1775/1933 di competenza dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014 sulla base del valore di potenza media annua complessiva pari a 7.357,20 kW; i pagamenti sono stati effettuati considerando la prima quota

della dilazione prevista all'art. 7 del presente atto. Il BIM Brenta, con propria nota prot. n. 232 del 21 febbraio 2014, ha invitato HDE al versamento anche di tale quota.

14) Le parti danno atto che il BIM Brenta dichiara che il BIM stesso è stato delegato dai Comuni titolari del diritto di cui all'art. 53 del r.d. n. 1775/1933 per gli impianti idroelettrici di Costabrunella e Grigno, a rappresentarli, con il più ampio mandato, ai fini di stipulare atti inerenti la chiusura di ogni questione e pendenza inerente gli effetti derivanti dalla ridefinizione delle potenze media annua di concessione attuata con la suddetta determinazione 16 marzo 2012, n.27 adottata ai sensi dell'art. 23 ter della l.p. n. 4/1998 a seguito dei rilasci dalle opere di presa per il DMV. In ragione di quanto sopra, il BIM Brenta dichiara espressamente di manlevare i predetti comuni rappresentandoli in tutte le obbligazioni sorte con il presente atto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il seguente,

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Art. 1.

(Premesse.)

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente atto e vengono espressamente riconosciute ed accettate dalle Parti stesse.

Art. 2

(conguagli sovracanonici BIM a seguito della ridefinizione delle potenze per i DMV)

1. Il Consorzio BIM Brenta ed HDE concordano di procedere al conguaglio per i sovracanonici di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953 sui maggiori importi versati da HDE, a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31.10.2012, in base alla potenza media annua indicate nella riga rif. A della Tabella indicata al punto 5) delle premesse, rispetto a quelli ricalcolati nello stesso periodo in base alla potenza ridefinita per entrambe le derivazioni, con la suddetta determinazione 16 marzo 2012, n.27 ai sensi dell'art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998 per gli effetti del DMV per i vari periodi come indicati nelle righe rif. B, rif. C e rif. D della stessa Tabella del punto 5) delle premesse.

2. per gli effetti di cui all'art. 23 ter, comma 4 della l.p. n. 4 del 1998, il BIM Brenta riconosce ad HDE, che accetta, i seguenti importi:

i) derivazione Grigno: € 244.775,37.=, di cui € 234.803,33= quale conguaglio dei sovracanonici ex legge n. 959/1953 versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31 ottobre 2012, già al netto dei conguagli a favore del BIM Brenta a seguito dell'applicazione dell'incremento tariffario di

competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012, e € **9.972,04.=**, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1.01.2010 e fino al 31.12.2012;

ii) derivazione Costabrunella: € **9.966,52.=**, di cui € **9.566,62=** quale conguaglio, dei sovracanonici ex legge n. 959/1953 versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31 ottobre 2012, già al netto dei conguagli a favore del BIM Brenta a seguito dell'applicazione dell'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012, e € **399,90.=**, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1.01.2010 e fino al 31.12.2012.

3. Le parti, in maniera reciproca, rinunciano a riconoscere gli interessi legali dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013.

4. Il riconoscimento avverrà secondo un piano di ammortamento indicato all'articolo 5.

Art. 3

(conguagli sovracanonici rivieraschi a seguito della ridefinizione delle potenze per i DMV)

1. Ai sensi dell'art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998 per gli effetti del DMV, il Bim Brenta, che agisce per conto ed in nome dei Comuni rivieraschi di Grigno, Pieve Tesino, Cinte Tesino e Castello Tesino, ed HDE concordano di procedere al conguaglio per i sovracanonici rivieraschi di cui all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 in ragione delle maggiori importi versati da HDE a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31 ottobre 2012, in base alla potenza media annua indicate nella riga rif. A della Tabella indicata al punto 5) delle premesse, rispetto ai quelli ricalcolati nello stesso periodo in base alla potenza ridefinita per entrambe le derivazioni, con la suddetta determinazione 16 marzo 2012, n. 27 ai sensi dell'art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998 per gli effetti del DMV per i vari periodi come indicati nelle righe rif. B, rif.C e rif. D della stessa Tabella del punto 5) delle premesse.

2. Per gli effetti di cui all'art. 23 ter, comma 4 della l.p. n. 4 del 1998, il BIM Brenta, che agisce per conto ed in nome dei Comuni rivieraschi riconosce ad HDE, che accetta, i seguenti importi:

i) derivazione Grigno: € **61.207,40.=**, di cui € **58.713,74.=** quale conguaglio, dei sovracanonici di cui all'art. 53 del r.d. n.1775 del 1933 versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31 ottobre 2012, già al netto dei conguagli a favore dei comuni rivieraschi a seguito dell'applicazione dell'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012, e € **2.493,66.=** , quali interessi legali corrispondenti a decorrere dal 1.01.2010 e fino al 31.12.2012.

ii) derivazione Costabrunella: € **2.491,90.=**, di cui € **2.391,91=** quale conguaglio, dei sovracanonici di cui all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 31 ottobre 2012, già al netto dei conguagli a favore dei comuni rivieraschi a seguito dell'applicazione

dell'incremento tariffario di competenza del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012, e € 99,99.=, quali interessi legali corrispondenti a decorrere dal 1.01.2010 e fino al 31.12.2012.

3. Le parti, in maniera reciproca, rinunciano a riconoscere gli interessi legali dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013.

4. Il riconoscimento avverrà secondo un piano di ammortamento indicato all'articolo 5.

Art. 4

(Conguagli economici)

1. Nell'allegato A, composto dalle tabelle denominate "Tab. 1 Bim", "Tab. 2 Bim", "Tab. 1 Riv", "Tab. 2 Riv", e "Tab. Riepilogo", allegate parte integrante del presente atto viene riportato il dettaglio delle computazioni a giustificazione degli importi identificati per ciascuna derivazione idroelettrica citata nei precedenti articoli.

2. Gli importi per i conguagli nonché gli importi per interessi indicati negli articoli 2 e 3 assommano nell'importo complessivo di € 318.441,19.=, di cui € 305.982,77.= per la derivazione Grigno e € 12.458,42.= per la derivazione Costabrunella, come evidenziato nella Tab. Riepilogo dell'Allegato A, e costituiscono credito alla data del 1 novembre 2013.

3. Tali importi saranno regolarizzati come previsto nel successivo articolo 5.

Art. 5

Pagamenti

Il Bim Brenta si impegna alla regolazione nei confronti di HDE dell'importo complessivo di € 318.441,19.= indicato nell'art. 4, secondo due piani di ammortamento scaglionato fissati come segue:

- i) derivazione Grigno: dal pagamento, effettuato da HDE al Consorzio Bim Brenta, di ciascuna annualità per il sovracanone ex legge n. 959 del 1953, a decorrere dal 1 novembre 2013 e per sette annualità, sarà decurtata sia una somma fissa nominale definita in € 43.711,82.=, quale un settimo dell'importo di € 305.982,77.=, sia gli interessi legali maturati su tale importo fisso a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino alla data dell'effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone;
- ii) derivazione Costabrunella: dal pagamento effettuato da HDE al Consorzio BIM Brenta di ciascuna annualità per il sovracanone ex legge n. 959 del 1953, a decorrere dal 1 novembre 2013 e per sette annualità, sarà decurtata sia una somma fissa nominale definita in € 1.779,77.= quale un settimo dell'importo di 12.458,42.=, sia gli interessi legali maturati su

tale importo fisso a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino alla data dell'effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone;

- iii) nell'eventualità in cui il BIM Brenta intendesse procedere, nel suddetto periodo, ad una diversa modalità di rimborso, in tutto o in parte, del debito residuo, il BIM Brenta informerà HDE, che accetta, di procedere alla regolarizzazione nei propri confronti del pagamento per il debito residuo riconoscendo, analogamente a come descritto nel precedente punto i) e ii) gli interessi legali maturati per il debito residuo decorrenti dall'1 gennaio 2014 fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 6

(Reciproche soddisfazioni)

Le parti dichiarano che, dalla data di efficacia del presente contratto, ogni aspetto contestato inerente la presente transazione viene definitivamente risolto, rinunciando a qualsivoglia reciproca pretesa.

.Art. 7

(Efficacia)

Il Bim Brenta ed HDE concordano che il presente contratto ha efficacia dalla data in cui sia sottoscritto tra HDE, avente causa di Enel produzione s.p.a. in ragione del conferimento del ramo di azienda e giusta determinazione 10 marzo 2009, n. 37, e la Provincia autonoma di Trento del contratto transattivo inerente, tra l'altro, la regolazione dei conguagli per maggiori importi versati per sovracanonici in ragione della ridefinizione delle potenze ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1 della l.p. n. 4 del 1998 nonché dei conguagli derivanti dalle potenze nominali rideterminate in base agli esiti dei collaudi effettuati ai sensi dell'art. 24 del r.d. n. 1285/1920 delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di HDE.

Art. 8

(Aspetti fiscali)

L'imposta di registro sull'ammontare dei proventi a conguaglio afferenti la concessione Costabrunella-Grigno dedotto in transazione e l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di transazione vengono assunte in maniera paritaria tra le parti firmatarie.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che i proventi oggetto di questo atto, derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche dedotto in transazione è pari ad euro ... (...) ed è soggetto all'imposta di registro ..., ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. e dell'art. 5 della parte prima della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. n. 131/1986.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto

HYDRO DOLOMITI ENEL s.r.l.

ing. Lorenzo Cattani

Consorzio dei Comuni del BIM Brenta

ing. Sandro Beber

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 07.08.2014, n. 291 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 07.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 07.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo